

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2014 promossa da:

SOCIETA' e RAPPRESENTANTE

Contro

ATTORI

BANCA

CONVENUTO.

CONCLUSIONI

All'udienza del 19.12.2018, le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata, SOCIETA' e RAPPRESENTANTE hanno convenuto in giudizio BANCA, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente ottenute nel corso degli anni, contestando le condizioni economiche applicate al conto corrente ipotecario.

A fondamento dell'azione, la difesa degli attori ha allegato, in citazione, l'applicazione di tassi usurari. In corso di causa, la difesa ha quindi allegato che il conto corrente sarebbe stato in vero un mutuo, con conseguente necessità di applicare un parametro di riferimento diverso da quello adoperato dal CTU (e ancor prima dal Giudice istruttore in sede di definizione del quesito); ha poi ulteriormente allegato la indeterminatezza dei tassi, l'applicazione di interessi anatocistici, l'indebita ricezioni di commissioni di massimo scoperto e l'illegittimo utilizzo dello *jus variandi*.

Costituitasi in giudizio, BANCA ha chiesto il rigetto delle domande attoree, siccome infondate.

Occorre, in via preliminare, definire l'oggetto del contendere.

Come si rileva dall'atto introduttivo, la difesa di parte attrice ha, inizialmente, focalizzato la propria pretesa lamentando l'applicazione di tassi usurari, evidentemente - deve ritenersi - proponendo un giudizio comparativo calibrato sui tassi soglia, 'pensati in ragione del tipo di relazione contrattuale in essere tra le parti e un conto corrente ipotecario, concesso a stato di avanzamento lavori il 29.06.2009, per la complessiva somma di € 2.000.000,00 (debito residuo: € 1,3 mln circa).

Successivamente, la difesa ha introdotto nuovi temi di indagine prospettando:

- una riqualificazione del contratto, con conseguente applicazione di tassi soglia, ulteriori e diversi da quelli presi in considerazione dal CTU;
- la violazione di precetti legali fondati su un formulario aduso rispetto al contenzioso bancario tipico.

Interloquendo sul punto, la difesa di parte convenuta ha contestato la tardività ed inammissibilità di tali deviazioni tematiche.

Ora, come affermato di recente la rilevazione d'ufficio delle nullità negoziali - sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, e altresì per le ipotesi di nullità speciali o di protezione - è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio. La loro dichiarazione, invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa - salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte - del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia di giudicato in assenza di sua impugnazione (C. n. 3308/19).

Sul punto, sono necessarie alcune precisazioni, per le quali è quanto mai opportuno tenere distinti profili di indagine, invero non sovrapponibili.

In breve, deve ritenersi che - a fronte di pretese economiche, che si fondino su un titolo negoziale - è sempre consentito al giudice rilevare una causa di nullità, onde evitare che una parte possa trarre beneficio da un titolo invalido: tanto più ove l'invalidità sia espressione di un'istanza protettiva concepita a tutela di una parte 'debole'.

Tale regola è stata normalmente coordinata con il principio della domanda, nel senso che se al giudice era consentito rilevare una nullità, nell'ambito di procedimenti che presupponevano l'efficacia del titolo, era (si riteneva) di contro precluso rilevare motivi di nullità ulteriori e diversi da quelli introdotti volontariamente dalla parte che denuncia l'invalidità del titolo.

Solo progressivamente, il formulario invalso nella giurisprudenza ha assentito ad un potere generale di rilievo officioso, quale ideale 'contropotere' paralizzante la pretesa economica implicitamente veicolata dalla difesa che, chiedendo il rigetto della domanda di nullità, pretende di affermare la legittimità del titolo.

In questo contesto, è dunque possibile che la parte sottolinei profili di invalidità del titolo, a patto che tale sottolineatura sia (a) funzione della emersione di dati fattuali - riscontrati e provati - prima ignoti, e (b) non costituisca, dunque, una rimediazione 'originale' della strategia processuale.

Orbene, riassumendo, nel caso di specie, è accaduto che parte attrice abbia, inizialmente, lamentato la previsione e l'applicazione di tassi superiori al cd tasso soglia.

Esperita Consulenza Tecnica, sulla base di un articolato quesito (v. ordinanza 20.04.2017), il Consulente - attenendosi fedelmente alle indicazioni puntuali dell'incarico, con ragionamento puntuale ed analitico - ha concluso che:

- non si registra alcun superamento del tasso soglia per gli interessi corrispettivi;
- non si registra alcun superamento contrattuale del tasso soglia per gli interessi di mora;
- nulla risulta dovuto dalla Banca al correntista.

Sentenza, Tribunale di Parma, Giudice Marco Vittoria, n. 486 del 22 marzo 2019

All'esito della Consulenza, la difesa attorea ha quindi proposto la riqualificazione del contratto, prospettando che il contratto in essere fosse da rubricare come un mutuo (così pretendendo l'adozione di un diverso parametro di comparazione).

La tesi non può essere accolta, in quanto il Consulente ha correttamente annotato che per le operazioni di apertura credito in conto corrente, categoria superiore a euro 5.000,00, per il periodo 1 aprile – 30 giugno 2009, [il tasso soglia, ndr] era quantificato nel 8,62%, così come da estratto della comunicazione Banca d'Italia poi pubblicato all'interno del Decreto Ministeriale del 26.03.2009.

Il calcolo risulta dunque corretto, dal momento che l'operazione si muove nell'ambito di una figura tipica.

Dalle condizioni contrattuali non risulta (nè è stato puntualmente allegato) un regolamento contrattuale che snaturi l'operazione contrattuale connotandone il dato sostanziale, in senso diverso dalla qualificazione formale suggerita dal *nomen juris* adoperato: **nessuno spazio quindi ad un'ipotetica riqualificazione del contratto in termini di 'mutuo'.**

Successivamente, la difesa attorea (in sede di precisazione delle conclusioni) ha lamentato (a) l'indeterminatezza dei tassi, (b) la mancata menzione dell'ISC.

Tali domande vanno rigettate: quanto alla prima, a tale rigetto conduce non tanto una qualche preclusione di tipo processuale (v. sopra), quanto la circostanza che nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "*causa debendi*" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (C. n. 30822/18): nel caso di specie, l'indeterminatezza – denunciata in via generale – non risulta agganciata ad un qualche concreto, tangibile, indizio fattuale, che consenta di desumere l'applicazione di voci passive non conformi al dato contrattuale.

Quanto alla mancata menzione dell'ISC, è sufficiente annotare che l'indicatore sintetico di costo è dato 'aggregato' che non incide sulla determinatezza delle clausole, in sé considerate (normalmente leggibili da un imprenditore non sprovveduto): non vi sono dunque gli estremi per ritenere indeterminato.

1 Inutile dilungarsi sulla constatazione che ogni operazione bancaria si fonda sulla remuneratività della messa a disposizione di una somma di denaro al cliente.

2 Diversamente da quanto affermato in sede di comparsa conclusionale dalla difesa di SOCIETÀ, il Consulente (v. op. 5-6) ha enunciato tutte le condizioni contrattuali che definivano 'il costo' dell'apertura di credito, senza che alcuna di esse possa essere tacciata di indeterminatezza.

3 Si richiama quanto ripreso dalla difesa di parte convenuta da uno studio reperibile su Internet e riportato in comparsa conclusionale: l'indicazione del TAEG/ISC non ha alcuna funzione o valore di "regola di validità" tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.

Sentenza, Tribunale di Parma, Giudice Marco Vittoria, n. 486 del 22 marzo 2019

In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza ha semmai valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione restitutoria a titolo di responsabilità precontrattuale.

Tali conclusioni sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d'Italia, che – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l'ISC nell'ambito delle rispettive "II Sezione", dedicate, per l'appunto, alla "pubblicità e informazione contrattuale", con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i "requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti". Ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al "contenuto tipico determinato" del contratto, l'oggetto delle clausole 'di costo', in difetto di prova circa una qualche indebita aggregazione della componenti di costo o una qualche discrasia tra il dato formale e il dato sostanziale (non rilevata).

Per tutto quanto detto, la domanda va rigettata, e con riguardo alla posizione delle società e con riguardo alla posizione del garante (che non ebbe a produrre il titolo).

Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.

Le stesse sono calibrate sullo scaglione di valore indeterminato, di bassa complessità, trattandosi di contenzioso seriale.

P. Q. M.

Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. omissis/14 RG, così decide:

rigetta la domanda;

condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite, in favore della convenuta, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;

pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.

Così deciso, in Parma 22.03.2019

Il Giudice
Dott. Marco Vittoria

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*